


TAR LAZIO - ROMA*Notifica per pubblici proclami*

Con ordinanza n 9103/12 depositata il 7.11.12 il TAR Lazio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso n. 1953/11 promosso da Valentini Cinzia, Maurizio FRANTI, Rosa NERI, Emanuela BORZONI, Elena MARZIALI, Patrizia MARCUCCI, Carla RONCETTI, Domenica MIRAGLIA, Irene Anastasia BRUNO, ROSI Orietta, ROSI Elisabetta, NARDI Maria Teresa, PITORRI Donatella e CIOFI Roberto difesi dall'Avv. Luca D'Alba contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento: del Decreto del 13.12.10 con cui il Dip. Politiche Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha approvato la graduatoria finale del concorso per la progressione verticale dalla Categoria B al parametro retributivo iniziale del profilo corrispondente della Categoria A di cui al bando dell'1.9.10; della nota dell'11.10.10; della comunicazione dell'esito delle prove del 2.12.10; di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale. Si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 e 8 del d.p.r 487/94, degli artt. 1 e 3 L. 241/90, degli artt. 22, 23 e 24 del CCNL 17.5.04, dell'art. 12 comma 1 e 2 del CCNL 31.7.09, eccesso di potere e difetto di istruttoria attesa l'introduzione mediante nota dell'11.10.10 di un punteggio minimo (7/10) non previsto nel bando di concorso per il superamento della prova scritta. Si è eccepito la natura di mera notizia di tale atto, di rango inferiore rispetto al decreto di emanazione del bando, quindi inidoneo ad emendarlo, nonché l'illegittima della modifica *ex post* dei requisiti previsti nel bando. La previsione del punteggio minimo è altresì contraria ai CCNL 2004 e 2009, che



tendono a valorizzare l'esperienza professionale e i titoli di studio coerenti con la posizione da ricoprire più dei risultati della prova scritta. Le disposizioni dei CCNL rappresentano una fonte di rango sovraordinato a cui neppure all'Amministrazione è dato derogare. Si lamenta inoltre l'assegnazione di un punteggio negativo di -0,50 per le risposte sbagliate e -0,25 per quelle in bianco, senza preventivo avviso ai candidati di tale metodo di valutazione.

Conclusioni del ricorso introduttivo: annullamento dell'atto dell'11.10.10 che ha prescritto un punteggio minimo per il superamento della prova e del decreto del 13.12.10 di approvazione della graduatoria, con ogni pronuncia consequenziale anche in ordine all'apertura della graduatoria a tutti i ricorrenti. Dichiararsi nullo o inefficace il criterio di valutazione adottato per le risposte inesatte e omesse, con applicazione in subordine del metodo di attribuzione di un punteggio pari a 0 punti per le risposte in bianco e -0,33 per quelle inesatte. Con memoria depositata il 22.9.12 si è rinunciato alla domanda subordinata di annullamento dell'intero concorso e indizione di nuova procedura selettiva. Si notifica ai controinteressati: Rotigliani Mauro, Antonelli Mauro, Rhodio Raimondo, Dondolini Donatella, De Biase Luisa, Nardi Osvaldo, Oliveri Maria Cristina, Perotti Emanuela, Baldi Maddalena, Amari Delia, Moriconi Grazia, Mannarelli Marco, Scuderoni Stefano, Traversi Alfredo, Chiabodo Laura, Rivellino Franco, De Stefani Giampiero, Fiorini Tonino, Massa Lucia, Di Giacomo Piero, Russo Rita Raffaella, Miconi Alessandro, De Marzi Riccardo, Conti Roberto, Cericola Cinzia, Piso Franco, Ceccaroni Mauro, Di Cesare Paola, Alivernini Giovanna, Arpini Emanuele,



De Florio Annamaria, Lucatelli Silvia, Asciutto Caterina, Rubeca Silvia,
Zaccari Michele, Terenzi Raffaella, Fasulo Rosanna, Asciutto Giuseppe,
Coccaro Federica, Greco Finocchini Sabina, Serao Giuseppe, Isola Giovanni,
Tenaglia Luciano, Volpe Lucilla, Masella Giuseppe, Contento Pierluigi,
Caputo Vincenzo, Moretti Giuseppe, Favetta Rita Teresa, Lombardi Corrado,
Di Peso Rita, Masala Fabio, Menale Fernando, Morri Roberto, Capitanio
Pierino, Tagnocchetti Daniela, Collini Antonio Carlo, Bellipanni Massimo,
Ricci Fabio, Iodice Anna, Campa Cosimo, Messina Maria, Todero Paolo,
Serra Stefano, Schurzel Giovanni, Corrado Giovanna, Piperno Sergio, Tola
Stefano Efisio

avv.
Luca D'Alba

TS12ABA17989 (A pagamento).

